

BGU II 611 e 628r: *fra diritto, processo e potere normativo imperiale*

I. *Due papiri, dalla Sammlung Brugsch alle Berliner Griechische Urkunden*

Il 9 settembre 1894 si spegneva a Charlottenburg, neppure settantenne, l'egittologo Heinrich Ferdinand Karl Brugsch. Nella sua vita avventurosa, i cui anni più operosi furono trascorsi per ampia parte in Egitto, Brugsch era riuscito a intessere relazioni feconde con il Khedivé Ismā'īl Pascià e poi con il figlio di questi, Muḥammad Tawfīq Pascià, raggiungendo egli stesso, nel 1881, il rango onorifico di Pascià, usualmente attribuito ai quadri militari e ai funzionari dei quattro principali gradi dell'amministrazione, e solo sporadicamente a taluni notabili civili.

Questo riconoscimento era stato tuttavia una modesta compensazione per la mancata nomina di Brugsch a sovrintendente dell'*al-Madschlis al-A'la li-l-Athar*, vale a dire il 'Consiglio superiore delle antichità egiziane', quale successore del francese Auguste Mariette, morto proprio agli inizi del 1881 e che questo consiglio aveva fondato nel 1859, dirigendolo fino alla morte.

Purtroppo, in questa scelta entravano in gioco anche ragioni di opportunità politica, con il Khedivato ormai sempre più sconnesso dalle strategie della Sublime Porta e sempre più vicino all'area di influenza britannica e francese. A Brugsch fu dunque preferito Gaston Maspero: più giovane di quasi vent'anni, senz'altro meno esperto, ma con in tasca il passaporto giusto: quello francese¹.

A quel punto la posizione di Brugsch in Egitto si fece sempre più defilata; dopo aver accompagnato nei loro viaggi il *Kronprinz* austriaco Rodolfo d'Asburgo e poi Federico Carlo di Prussia (quest'ultimo invero anche in Siria), sul finire del 1883 Brugsch fece ritorno a Berlino. Iniziarono anni tranquilli, in cui il lavoro dell'egittologo prussiano si concentrò nelle poche centinaia di metri fra Unter den Linden e la Spreeinsel, ossia fra l'Università (dove rimase però Privatdozent) e l'*Ägyptisches Museum und Papyrussammlung der Königliche Museen zu Berlin*.

* Il presente lavoro si inserisce nell'ambito del progetto 'Innovazione e vulnerabilità: problemi giuridici e tutele' del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata (finanziamento MUR, programma: Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027).

¹ Una retrospettiva agrodolce della vicenda, seppur con toni estremamente sfumati, si legge in H. Brugsch, *Mein Leben und mein Wandern*, Berlin 1894, 352. E d'altra parte la direzione del servizio di antichità egiziane sarebbe rimasta appannaggio esclusivamente di studiosi francesi fino ai tempi di Gamal Abd el-Nasser.

Questi ritmi furono spezzati soltanto da due ultimi viaggi di un Brugsch ormai più che sessantenne in Egitto, «in staatlichem Auftrag zur Erwerbung ägyptischer Altertümer für die preußischen Museen»², nel febbraio-maggio 1891 e poi ancora nel 1892.

Anche da queste ultime missioni, secondo una prassi consolidata nel corso degli anni, Brugsch importò dall'Egitto un numero significativo di papiri e di altre antichità, tutti acquisiti sul mercato antiquario, e confluiti nella sua collezione privata. Benché meno estesa di quella – pure rinomata – di Karl Richard Lepsius, la *Sammlung Brugsch* divenne presto famosa per la rilevanza dei pezzi in essa contenuti³.

Alla morte dello studioso fu dunque la vedova (la seconda moglie Antonie Verständig) a rivendere, in più tranche, la pressoché intera collezione del marito ai *Königliche Museen zu Berlin*, per interessamento del loro direttore Adolf Erman. Questo studioso aveva infatti in animo di lanciare il progetto (oggi ancora in corso) delle *Berliner Griechische Urkunden (BGU)*, ossia l'edizione di documenti greci e latini dell'antico Egitto, conservati nel corso dei secoli su papiro e altri materiali come cocci, pergamena, legno e carta e acquisiti alla disponibilità delle collezioni pubbliche berlinesi⁴. Per il suo lavoro Erman si sarebbe giovato dell'aiuto di numerosi, più giovani studiosi, di volta in volta selezionati sulla base delle loro specifiche competenze in campo non solo papirologico, ma anche filologico, archeologico o storico-giuridico.

L'acquisizione della collezione privata di Brugsch si innestava dunque nel processo di edizione delle *BGU*. Una prima vendita fu operata già sul finire del 1894, e portò – fra gli altri – all'acquisizione di un papiro che recava tanto al *recto* quanto al *verso* dei testi in latino: inventariato con il numero P. 7815, Erman ne affidò lo studio a un giurista dalla spiccata sensibilità filologica come Otto Gradenwitz, inquadrato nella Facoltà giuridica berlinese come 'außerplanmäßiger Professor' e che al tempo divideva i suoi interessi scientifici fra la elaborazione dei primi rudimenti del metodo interpolazionistico e la ricerca papirologica⁵. Il papiro si rivelò prezioso: Gradenwitz vi leggeva i resti

² Così F.W. von Bissing, *Brugsch-Pascha, Heinrich*, in *Neue Deutsche Biographie* II, 1955, 667-668, cui si rinvia anche per un ritratto biografico essenziale.

³ Per un primo inquadramento su questa collezione vd. S. Köpstein, *Das Abklatscharchiv beim Wörterbuch der ägyptischen Sprache*, Teil I, Berlin 1994, 15-17; essa non va in ogni caso confusa con i papiri acquistati da Brugsch nel viaggio del 1891 e acquisiti alla *Papyrussammlung* nel 1892 come dono del re di Prussia (ma inventariati sotto l'annotazione «Sammlung Brugsch 1891»).

⁴ Per un profilo bio-bibliografico di Erman e un approccio alla sua rete di relazioni scientifiche vd. i contributi confluiti in B.U. Schipper (hg.), *Ägyptologie als Wissenschaft. Adolf Erman (1854–1937) in seiner Zeit*, Berlin 2006.

⁵ Per un'introduzione a Gradenwitz vd. soprattutto M. Avenarius *et alii* (hgg.), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik*, Tübingen 2018, ove bibliografia.

di una costituzione imperiale di un imperatore non precisato (al *recto*) e di un editto dei triumviri (al *verso*); i due testi sarebbero poi stati editi in *BGU II*, *sub* 628r e 628v.

Una ulteriore acquisizione di papiri dalla vedova Brugsch avvenne, intanto, nel 1896. Fra i papiri acquisiti quello, inventariato *sub* P. 8507, reca al *recto* un testo latino in tre colonne con la parte finale di un'importante orazione in tema di riforme processuali. Ancora una volta il contenuto giuridico, riscontrabile *ictu oculi*, indusse Erman ad affidare l'edizione del testo a Gradenwitz: il testo sarebbe poi apparso in *BGU II*, *sub* 611. Gradenwitz aveva però, nel frattempo, ricevuto una chiamata a Königsberg e ciò dovette probabilmente consigliare a Erman di affiancargli un co-editore, individuato nel giovane e brillante filologo e papirologo Fritz Krebs⁶.

Di entrambi i papiri, P. 7815 e P. 8507, si annota nelle schede d'ingresso una origine incerta, molto probabilmente dal Faijûm (ossia l'Ἀρσινόϊτης νομός): la provenienza dal mercato antiquario e la tardiva acquisizione alla *Papyrussammlung* non agevola le nostre conoscenze sull'effettivo contesto archeologico del loro rinvenimento.

In ogni caso le vicende di acquisizione e poi editoriali dei due papiri, e quindi ancora la vicinanza di contenuto del *recto* di entrambi, hanno talvolta indotto gli studiosi a esaminarli in maniera endiadica. Le ricerche sinora condotte hanno però tenuto separata la sfera del *monumento* da quella del *documento*⁷, concentrandosi – soprattutto i giuristi – sull'analisi della dimensione documentale con poca o nessuna attenzione agli elementi paleografici (che in particolar modo in *BGU II* 628 vanno considerati anche con riguardo al *verso* del papiro); ma proprio un'attenzione a codesto ultimo aspetto ci permetterà di svolgere considerazioni di più ampia portata in ordine ai contenuti dei due provvedimenti e ad altri aspetti connessi di non trascurabile rilevanza.

II. BGU II 611

Il *recto* di *BGU II* 611 – testo che in ragione delle peculiarità del suo conte-

⁶ Quest'ultimo, nonostante la giovanissima età, fu uno dei principali collaboratori di Erman (con il quale fu peraltro co-autore della silloge *Aus den Papyrus der königlichen Museen*, Berlin 1899, apparsa nella serie degli *Handbücher der königlichen Museen zu Berlin*); morì purtroppo appena trentaduenne, a causa di un male incurabile. Per un ritratto vd. W. Schubart, *Fritz Krebs*, in *Biographisches Jahrbuch für Altertumskunde* 24, 1901 [sed 1902], 28-35.

⁷ Su codesta distinzione vd. almeno J. Le Goff, *Documento/Monumento*, in *Enciclopedia Einaudi*, V, Torino 1978, 38-43.

nuto è stato oggetto di svariate riletture⁸ – presenta la trascrizione di un’orazione di un imperatore⁹, pronunciata davanti al senato, e recante alcuni interventi di riforma in ambito giudiziario, sia in relazione al processo civile, sia in relazione alla repressione criminale dinanzi alle *quaestiones*: fra queste l’abbassamento dell’età minima per la composizione delle *decuriae iudicum*, la riforma delle *feriae iudicariae*, la costituzione di un primo nucleo di sanzionamento per le forme di *tergiversatio*, in un quadro sostanzialmente prodromico al *SC Turpillianum* del 61 d.C.¹⁰. Proprio questo rapporto di necessaria anteriorità tra la disciplina tracciata in *BGU II 611* e il *Turpillianum*, e il riferimento alle *quinque decuriae* in col. I lin. 1, che fissa un necessario *terminus post quem* nella costituzione della quinta *decuria* di *iudices* operata da Caligola (Suet. *Cal.* 16.2), permette di identificare l’autore dell’*oratio* con il principe Claudio. Inoltre, dal tenore di col. III linn. 18 ss. del papiro, si evince che il principe avrebbe interrogato con il senato in qualità di console in carica¹¹, e questo permette di circoscrivere la cronologia di questa orazione svolta ad uno dei consolati ricoperti da Claudio durante il proprio principato e dunque nel primo bimestre di uno degli anni 42, 43, 47 e 51 d.C.

Attesa però l’ampia portata del provvedimento – l’*oratio* sin qui esaminata dovette preludere all’approvazione di un senatoconsulto ‘*per saturam*’, nel quale furono fatte confluire disposizioni diverse, varate con il fine di arginare il sovraffollamento dei tribunali, aumentando il numero degli iscritti nelle liste, riformando il sistema delle ferie giudiziarie¹², e disponendo una rapida risoluzione delle cause pendenti –, del quale il Tacito superstite non fa parola, ci sono margini (per quanto flebili) per escludere il 51, restringendo la cronologia alle altre date sopra indicate.

D’altra parte, anche l’esame paleografico del testo ne fissa la cronologia im-

⁸ Annotata e discussa nelle sue linee essenziali in P. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palingenesi delle deliberazioni senatorie dell’età di Claudio (41-54 d.C.)*, Napoli 2010, 206-215, cui sia consentito aggiungere anche Id., *Das ‘verleumderische’ negotium. Geschichte einer Ergänzung von BGU II 611*, in *JJP.* 40, 2010, 111-134. Per un’edizione critica aggiornata, dotata di un primo commento e di una traduzione in lingua inglese vd. *CLTP* [= M.C. Scappaticcio (ed.), *The Corpus of Latin Texts on Papyrus*, Cambridge (forthcoming)] IB.16 (*Emperor Claudius, speech before the Senate regarding jurisdictional reforms*, P. Buongiorno).

⁹ Che si trattasse di una sola *oratio* fu dimostrato già da J. Stroux, *Eine Gerichtsreform des Kaisers Claudius (BGU 611)* [= *SBAW.* 8], München 1929.

¹⁰ Profilo ben indagato da G. Purpura, *Il papiro BGU 611 e la genesi del senatoconsulto Turpilliano*, in *AUPA.* 36, 1976, 219-251.

¹¹ Sul punto vd. già P. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 207-208.

¹² Cfr. Suet. *Claud.* 23.1; *Galb.* 14.3.

mediatamente a cavaliere della metà di I secolo d.C.¹³ – si tratta, secondo Guglielmo Cavallo, del più antico esempio di autentica scrittura corsiva latina su papiro¹⁴ – e questo impone, ovviamente, di interrogarsi sulle ragioni per le quali il testo di questa *oratio* circolasse nel nomo dell’Arsinoite immediatamente a ridosso degli anni 50.

L’ipotesi più ragionevole è che, al pari di altre orazioni svolte dinanzi ai *patres* dai principi giulio-claudii (si pensi a quella di Tiberio a conclusione del processo contro Gneo Calpurnio Pisone nel 20 d.C., e poi ancora quella dello stesso Claudio pronunciata nel 52 d.C. in occasione dell’approvazione del provvedimento sul *contubernium* di libere e schiavi e che avrebbe prodotto il conferimento di onori al liberto Pallante), il senato ne avesse deliberato la diffusione insieme con il testo del *senatus consultum*.

In altre parole, il testo dell’*oratio* avrebbe finito per divenire un ‘allegato’ al testo del *senatus consultum*; cosa che, nel caso di specie – attesa peraltro la materia spiccatamente tecnica – si sarebbe peraltro ampiamente giustificata.

È dunque ragionevole ritenere che del *senatus consultum* (e, beninteso, dell’allegata *oratio*) si fosse data diffusione anche nelle cancellerie dei governatori provinciali, sicché essi ne tenessero conto nell’amministrazione della giustizia.

Il papiro BGU II 611¹⁵ presenterebbe pertanto la parte finale di un testo più complesso (*senatus consultum* + *oratio*), giunto alla cancelleria del prefetto d’Egitto, lì archiviato¹⁶ e poi trasmesso in copia nei vari distretti della provincia.

Questa ipotesi di lavoro permette di formulare alcune considerazioni sul portato normativo dei *senatus consulta* nel primo principato¹⁷. Considerato che Claudio s’era rivolto al senato svolgendovi una *relatio* in qualità di console, non si può – a stretto rigore – parlare di un *senatus consultum* approvato *auctore principe*. Di certo l’*auctoritas* di Claudio conferiva consistenza politica alla *relatio* che egli aveva svolto in quanto console, ma da un punto di vista formale la deliberazione senatoria era maturata secondo la dialettica fra assemblea senatoria e quello che – formalmente – si presentava a essa come un magistrato repubblicano.

¹³ Vd. R. Marichal, in *Chartae Latinae Antiquiores (ChLA)*, X, Zürich 1979, nr. 418.

¹⁴ G. Cavallo, *La scrittura greca e latina dei papiri. Una introduzione*, Pisa-Roma 2008, 143.

¹⁵ Che presenta in calce alla terza colonna del *recto* una breve annotazione numerale in greco (‘αοv’, equivalente a ‘1150’), a dire il vero non chiarissima: potrebbe suggerire un riferimento al numero del testo trascritto in una silloge di documenti, ovvero a una annotazione di altra natura, magari con riferimento all’importo da versare al copista.

¹⁶ Per un inquadramento delle nostre conoscenze sugli archivi dei governatori provinciali vd. R. Haensch, *Das Statthalterarchiv*, in ZSS. 109, 1992, 209-317.

¹⁷ Tema su cui si ritornerà, peraltro, anche nel § IV, *infra*.

Rilevare pertanto che il senatoconsulto trovasse applicazione anche in Egitto, contribuisce a rafforzare l'idea che il portato normativo dei senatoconsulti potesse essere recepito anche nelle province imperiali, forse veicolato in esse da appositi editti del principe, che formalmente era il titolare dell'*imperium* su tutte le *provinciae* affidategli e pertanto soggetto al quale erano indirizzate, al pari dei magistrati competenti presenti a Roma e in Italia e dei governatori delle province senatorie, le deliberazioni del senato di Roma. Sicché, è verosimile che un *senatus consultum* recante una riforma della giustizia ad ampio spettro come quella documentata da *BGU II 611* avesse come primi 'necessari' destinatari anzitutto i magistrati dotati di *iurisdictio*, a Roma, in Italia e nelle province: dunque sia i governatori delle province senatorie sia il principe, in quanto formalmente titolare della *iurisdictio* nelle province di sua pertinenza, e nondimeno il *praefectus Alexandriae et Aegypti*, titolare di un *imperium* (e dunque di una *iurisdictio*) che *ad similitudinem proconsulis lege sub Augusto ei datum est*, se si presta fede al celebre passo di Ulp. 15 *ad ed.*, D. 1.17.¹⁸

Ad ogni buon conto, il riuso del papiro avvenne in tempi relativamente brevi, a quanto pare già prima del finire del I secolo d.C.: esso reca infatti sul *verso* una lista di operai in greco, «in una scrittura di poco posteriore a quella del testo latino»¹⁹; il che suggerisce che la riforma senatoria propiziata da Claudio fosse stata smantellata, almeno per gli ambiti reputati di immediato rilievo in provincia, da provvedimenti successivi, e quindi non si sarebbe sentita la necessità di conservare ancora questo testo.

III. *BGU II 628r*

Più complesso è il discorso per quanto attiene al papiro *BGU II 628*. Come prima accennato, il papiro è opistografo, e al *recto* presenta quello che è espressamente indicato (cfr. col I lin. 1) come l'*exemplum* (e quindi l'antigrafo di una

¹⁸ Per un'impostazione generale del problema vd. G. Geraci, *Genesi della provincia romana d'Egitto*, Bologna 1983, 163 ss., che parla (p. 181), con un'immagine a suo modo efficace, di «*imperium* paraproconsolare»; è discusso, fra le altre cose, se il *praefectus* fosse titolare dell'*imperium* F. Grelle, *I poteri pubblici e la giurisprudenza fra Augusto e gli Antonini* (1991), in Id., *Diritto e società nel mondo romano*, a cura di L. Fanizza, Roma 2005, 343 ss. e poi soprattutto, O. Licandro, «*Aegyptum imperio populi romani adieci*». *L'Egitto e la sua prefettura fra conservazione e innovazione nella politica augustea*, Napoli 2008, o fosse portatore di un *imperium* delegato, come ritiene – a dire il vero senza argomenti davvero probanti – D.A. Faoro, *Praefectus, procurator, praeses. Genesi delle cariche presidiali equestri nell'Alto Impero Romano*, Firenze 2011, 36.

¹⁹ Così S. Ammirati, *Per una storia del libro latino antico: i papiri latini di contenuto letterario dal I sec. a.C. al I(ex.)-II(in) d.C.*, in *Scripta* 3, 2010, 37.

copla conservata in un archivio pubblico) dell'*edictum* di uno sconosciuto imperatore, a sua volta figlio di un imperatore divinizzato (cf. col. I lin. 2: [I]n multis b[e]nefactis consulti[s]que divi parenti[s] mei), in tema di durata dei processi e di contumacia: un tema dunque significativamente affine a quello dell'*oratio* dell'imperatore Claudio tramandata in BGU II 611.

L'identità dell'imperatore edicente è particolarmente controversa in letteratura e nonostante una prevalenza di proposte d'identificazione con Nerone²⁰ non è mancato chi abbia pensato a un imperatore di fine II o inizi III, come Commodo o Caracalla²¹. Dal punto di vista paleografico, tuttavia, BGU II 628r sembra potersi con buon margine di verosimiglianza datare alla prima metà del II secolo d.C.²². A corroborare questo dato, e quindi definitivamente a escludere una datazione ad età tardo-antonina o severiana dell'editto di cui al *recto*, contribuisce adesso la riedizione del *verso* del papiro, compiuta da Michele Pedone nell'ambito del progetto *Platinum* e attualmente in corso di pubblicazione nel *Corpus of Latin Texts on Papyrus*²³.

Essa mette in evidenza come il *verso* del papiro non rechi soltanto l'escerto di un verbale che a sua volta citava un editto del triumviro Ottaviano sui privilegi ai veterani, ma anche, nella prima colonna di testo, una ricevuta di pagamento della *vicesima manumissionum* per una manomissione effettuata nell'anno 185 d.C. Fra le linee 11 e 12 di questa colonna la nuova edizione legge infatti il riferimento alla coppia di consoli ordinari di quell'anno, *Triario Materno / et A[il]io Bradua [consulibus]*, il che costituisce un *terminus ante quem* anche per la redazione del *recto* di BGU II 628.

Prima di procedere oltre, sarà dunque opportuno richiamare il contenuto dell'editto riprodotto in BGU II 628r²⁴. Scopo di tale editto era quello di limitare la durata dei processi rinviati alla *cognitio* imperiale, tanto in appello quanto nella circostanza in cui la causa fosse trasferita al tribunale dell'imperatore da un governatore provinciale.

²⁰ Vd. ora G. Purpura, *Le costituzioni imperiali nei papiri e nelle epigrafi*, in Id. (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Antejustiniani (FIRA). Studi preparatori*, I, *Leges*, Torino 2018, 523-535, con bibliografia ivi annotata.

²¹ L'ipotesi rimonta a Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, 472 nt. 5, ed è stata ripresa fra gli altri da S. Riccobono, in *FIRA I*² 91, e poi ancora sostenuta – a dire il vero senza argomenti probanti – da A.A. Schiller, *The first edict of BGU II, 628, recto* (1966), in Id., *An American Experience in Roman Law*, Göttingen 1971, 179 ss.

²² Cfr. R. Marichal, in *ChLA*, X, nr. 415.

²³ *CLTP II.26-27 (Official documents: tax receipt and excerpt from a record of proceedings)*, M. Pedone [forthcoming].

²⁴ Si segue qui l'edizione di *CLTP II.25 (Emperor Nero, edict regarding the duration of trials: copy)*, P. Buongiorno [forthcoming].

A tale proposito, in primo luogo il testo richiama espressamente un precedente editto (col. I lin. 8: *s[an]xit*), emanato dal già ricordato precedente imperatore e padre divinizzato, che più volte era già intervenuto sulla stessa materia: provvedimento che stabiliva come le parti interessate fossero tenute a comparire dinanzi al tribunale imperiale entro un termine definito (ma non specificato) e non potessero lasciare Roma prima della discussione del caso; e che, se un condannato avesse appellato e non si fosse poi effettivamente presentato in giudizio, la sentenza sarebbe stata confermata; e che viceversa, se a presentarsi non fosse stata l'accusa, l'imputato avrebbe ottenuto l'assoluzione. In assenza di entrambe le parti, infine, la causa sarebbe stata cancellata dal registro delle *cognitiones* pendenti.

Tale regime era per l'appunto superato dal nuovo editto: quest'ultimo stabiliva che per le cause ordinarie alle parti fossero concessi sei mesi di tempo per comparire, estesi a un anno per chi risiedeva fuori dall'Italia. Per le cause che comportavano invece l'irrogazione della pena capitale, erano previsti periodi più lunghi, di nove e diciotto mesi. In caso di mancata comparizione delle parti, il processo si sarebbe comunque svolto. Era dunque vietata la pronuncia di sentenze in contumacia e prevista la comparizione obbligatoria delle parti, anche mediante il ricorso a *prosecutores*, ossia soggetti incaricati di scortare le parti che giungevano a Roma. Tale procedura, menzionata nella col. II linn. 6-8 (*nisi {q} adfuer[i]nt, fore iam nu[n]c sciant ut cu[m] prosecutor[i]bus [v]eneant*), trova eco in altre fonti: *Act. Apostol.* 27.1 (il processo a San Paolo, celebrato sotto Nerone) e più tardi *Pass. Perp.* 3.1 e *Macer 2 de off. praes.*, D. 48.3.7.

Come ha osservato di recente Bernardo Santalucia²⁵, alcuni testi relativi all'epoca di Claudio (Suet. *Claud.* 15.2; Dio 60.28.6) sembrano alludere alla disciplina dell'editto cui si riferisce la prima parte del nostro testo. Inoltre, Seneca (*apocol.* 12.3 e 14.3) suggerisce pesanti critiche al sistema introdotto da Claudio; è quindi probabile che un editto di modifica sia stato emanato all'inizio del regno di Nerone, quando Seneca collaborava alla definizione delle linee principali della politica imperiale. E d'altra parte, anche il tenore di Dio 61.4.2 suggerisce che un editto su questo argomento possa essere stato approvato già nei primi mesi del principato di Nerone, tra la fine del 54 e il 55 d.C.

Da ultimo, infine, il riferimento ai *prosecutores* nel processo a San Paolo contribuisce ulteriormente a puntellare la cronologia dei due editti sull'appello rispettivamente sotto Claudio e Nerone²⁶.

²⁵ B. Santalucia, *Osservazioni su BGU II 628r*, in *Iura* 64, 2016, 265-275.

²⁶ In materia vd. ora L. Peppe, *Il processo di Paolo di Tarso: considerazioni di uno storico del diritto*, Lecce 2018.

La circolazione di un editto di Nerone in pieno II secolo d.C. solleva peraltro alcune ulteriori domande sul problema dell'effettività dell'applicazione delle costituzioni imperiali anche all'indomani della pronuncia della *damnatio memoriae* di un imperatore.

IV. Contributo di BGU II 611 e 628r allo studio dell'effettività delle costituzioni imperiali

Come abbiamo visto, la paleografia di BGU II 628r, e poi ancora il riuso del papiro non prima del 185 d.C., suggeriscono in maniera evidente come un editto di un imperatore sottoposto a *damnatio* potesse ancora circolare, e trovare applicazione, anche a distanza di oltre mezzo secolo dall'avvenuta *damnatio*, al punto che se ne estraevano *exempla*, ossia copie aventi un crisma di ufficialità (e c'è anzi da chiedersi se questo non fosse direttamente l'antigrafo del testo conservato nell'archivio del governatore provinciale).

È possibile che la *damnatio* comportasse la soppressione del *praescriptum* contenente informazioni sull'imperatore edicente e sul luogo e la data di rilascio (che costituivano la premessa necessaria di ogni costituzione imperiale²⁷): tutti dati che effettivamente in BGU II 628r mancano.

Sarebbe invece erroneo credere (come pure di tanto in tanto si riscontra in letteratura) che la *damnatio* implicasse la necessaria e totale *rescissio* degli *acta* di un imperatore: proprio con riguardo a Nerone, per esempio, Gaio ricorda esplicitamente una costituzione relativa all'elevazione a *cives Romani* dei *Latini Iuniani* che avessero investito in opere edilizie a Roma almeno la metà di un patrimonio di 200.000 sesterzi (Gai. *inst.* 1.33) e poi ancora il *senatus consultum* sulla convalidazione dei legati testamentari, approvato *auctore Nerone Caesare* (Gai. *inst.* 2.197). Ma la interpretazione di BGU II 628r qui prospettata sembra ulteriormente confermare l'effettività di alcuni provvedimenti imperiali ben dopo la *damnatio* dell'imperatore che li avesse emanati.

In altre parole, la *damnatio memoriae* non implicava il necessario 'azzerramento' di tutti gli atti assunti in prima persona dal principe '*damnatus*'²⁸. La *rescissio* era piuttosto un processo autonomamente deliberato dal senato, anche non in presenza della *damnatio*, e richiedeva un'analisi minuta dei provvedimenti da cassare.

²⁷ Si vedano ad esempio, a tale proposito, le prime righe del celebre editto di Claudio del 46 d.C. relativo ad *Anauni, Sinduni e Tuliasses*, noto da CIL V 5050.

²⁸ Come ritiene invece per esempio A. Pesch, *De perduellione, crimine maiestatis et memoria damnata*, Aachen 1995, 320.

Un esempio significativo, a tale riguardo, è quello di Caligola: come è noto Claudio si oppose alla *damnatio* del nipote e predecessore, forse ritenendo che questo avrebbe fortemente indebolito il proprio principato. E quindi, sebbene secondo Suet. *Claud.* 11.3, *Gai quoque etsi acta omnia rescidit*, una lettura di Dio 60.4.1 (τά τε τέλη τὰ ἐπὶ τοῦ Γαίῳ ἐσαχθέντα, καὶ τᾶλλα ὅσα ἐπιγορίαν τινὰ τῶν πραχθέντων ὑπ' αὐτοῦ εἶχε, κατέλυσε μὲν, οὐκ ἀθρόα δέ, ἀλλ' ὡς ἐκάστῳ πη προσέτυχε) ci suggerisce che la *rescissio* degli *acta* di Caligola avrebbe avuto effetti parziali (limitatamente agli interventi in materia tributaria e criminale) e sarebbe stata promossa da Claudio in momenti differenti²⁹. E d'altra parte, anche il tenore della prima linea superstita di *BGU* II 611 (col. 1 lin. 1: [--- gr]ave videtur [q]uinque decuriis iniungi) suggerisce che il numero di *quinque decuriae* di giudici non dovette essere 'ripristinato' da Claudio in occasione della sua riforma, ma fosse rimasto immutato sin dall'intervento di Caligola richiamato dal sopra citato Suet. *Cal.* 16.2.

In ultima analisi si può affermare che anche l'editto neroniano che conosciamo da *BGU* II 628r dovette sopravvivere agli effetti della *damnatio* di Nerone. E questo costituisce un elemento importante che potrà essere messo a frutto per riconsiderare il tema dell'effettività delle costituzioni imperiali nel corso del primo principato.

Nondimeno, la circolazione del testo in latino (allo stesso modo che *BGU* II 611) suggerisce che la cancelleria del governatore provinciale operasse, al suo interno, facendo ricorso alla lingua latina, riservando il greco alle comunicazioni con le comunità provinciali, massimamente quelle grecofone.

Appare infine utile svolgere un'ultima considerazione in ordine a *BGU* II 611. Abbiamo visto come non desti particolare meraviglia che un *senatus consultum* approvato *per saturam* circolasse, subito dopo l'approvazione, anche in Egitto. Si tratta di un dato che ci insegna molto sull'effettività dei *senatus-consulta*³⁰, atti pienamente operanti sul piano giuridico, prontamente recepiti e applicati, talvolta anche soggetti ad interpretazione estensiva, soprattutto nelle province, ove i promagistrati avevano maggiore margine di discrezionalità³¹.

Ad ogni buon conto, si può ora aggiungere al dossier relativo a *BGU* II 611

²⁹ Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 102-105, ove ulteriore bibliografia.

³⁰ Una categoria che personalmente ritengo preferibile alla dialettica normatività/legislatività. A tale riguardo sia consentito il rinvio a P. Buongiorno, *Senato, magistrati e popolo: la repubblica del mandato*, in *Politica antica* 12, 2022, 257 ss., part. 259 ss.

³¹ Vd. al riguardo, per esempio, Cic. *fam.* 13.72.2: *id senatus consultum tu interpretabere pro tua sapientia; scio enim eius ordinis auctoritatem semper apud te magni fuisse*. Per un'esegesi del passo vd. P. Buongiorno, *Cicerone, gli affari di Cerellia e un enigmatico senatoconsulto in heredes C. Vennonii*, in *Koinonia* 44, 2020, 193-201.

un bronzo epigrafico rinvenuto presso Blera (Viterbo), sulla riva destra del fiume Mignone, e che ha ad oggi avuto una edizione provvisoria da parte dello scopritore, lo storico locale Mauro Tagliani³². Il testo, estremamente lacunoso, è sfuggito al censimento de *L'Année épigraphique*; è stato tuttavia ripreso nel 2015 nella banca dati EDR (EDR155052, C. SLAVICH), senza che però questa schedatura abbia apportato un progresso interpretativo: l'iscrizione necessita quindi ancora di un'edizione critica, supportata da un commento storico-giuridico³³.

Ad ogni buon conto la formulazione del poco testo superstite e il dato paleografico sembrano suggerire che si tratti di un rescritto della cancelleria di Claudio o, al massimo, di Nerone. La cancelleria imperiale sembrerebbe rispondere a una comunità, invitandola a esigere che, in una controversia di natura privatistica, il giudice vada a sentenza anche durante le ferie giudiziarie (*res prolatae*), laddove vi sia già stata la *litis contestatio*. Alle linn. 4-5 si legge infatti:

[--- *si i*]ta *contestatis estis litem* [---]
[---] *ut prolatis quoque rebus iudex* [---].

Si tratta di una formulazione che, benché lacunosa, appare perfettamente sovrapponibile con BGU II 611, col. II linn. 2-6:

Hae ne [[*inter*]] *pro* ¹*cedant artes male agentibus, si* ²*vobis videtur, patres conscripti, decernamus ut etiam* ³*prolatis rebus iis iudicibus necessitas iudicandi* ⁴*imponatur, qui intra rerum agendarum dieꝝ* ⁵*incohata iudicia non peregerint.*

Siamo insomma, con ogni probabilità, dinanzi ad un'applicazione concreta di una delle norme introdotte dal *senatus consultum* di riforma giudiziaria di Claudio, ossia l'obbligo per i giudici privati di andare a sentenza anche durante le ferie giudiziarie.

Tale norma risulta ribadita all'interno di un rescritto imperiale, ed è palese la dipendenza anche stilistica dal testo dell'*oratio principis* divenuta parte del *senatus consultum*. Da altre fonti (Call. 1 *de iure fisci*, D. 40.15.4) sappiamo che la cancelleria di Claudio fece ricorso a rescritti per questioni di natura eminentemente procedurale; possiamo però adesso apprezzare come a fondamento del nuovo rescritto noto per via epigrafica la cancelleria imperiale avesse assunto un deliberato senatorio che aveva tra le altre cose apportato una riforma al regime dei tempi del processo privato definito a suo tempo dalla *lex Iulia iudiciorum privatorum*.

³² M. Tagliani, *La Tolfa dalle origini al 1201*, Roma 2007, 203.

³³ È tuttavia, al momento, oggetto di studio da parte del sottoscritto e di Andrea Raggi (Pisa).

Si tratta di un dato non trascurabile, tanto più che il *senatus consultum* (per quanto nel caso di specie ispirato dal principe con la sua *relatio*) era pur sempre – sul piano formale – un prodotto normativo tipico della tradizione repubblicana, peraltro in una posizione di maggior rilievo rispetto agli editti e persino alle leggi. E questo è un dato su cui riflettere per riconsiderare, soprattutto in questa prima fase del principato, ancora nel pieno della retorica della *restitutio rei publicae*, la posizione di ‘connessione organica’ – del resto già suggerita dal tenore del quinto editto di Augusto esposto a Cirene – del principe e dei suoi atti in relazione ai poteri pubblici repubblicani e ai loro prodotti normativi. Una posizione di volta in volta in grado di apparire subordinata alla *res publica* e alle sue regole, come pure di sopravanzarle, nei termini di una dialettica fondata sul crescente cumulo di competenze e materie delegate dal senato in capo al principe, come pure della possibilità di quest’ultimo di fare ricorso alla cosiddetta clausola discrezionale di cui abbiamo precisa nozione dalla *lex de imperio Vespasiani*. Il che ci rimanda, per dirla con parole a suo tempo adoperate da Giovanni Pacchioni e poi troppo presto dimenticate, a una lettura del principato (del primo principato, almeno) nei termini di «una super-magistratura» che, senz’altro di fronte a Roma e l’Italia (ma, verrebbe di aggiungere, senza trascurare le province), «rispett(ò) formalmente i precedenti ordinamenti repubblicani», non rinunciando però ad essere, nella sua essenza più intrinseca, una «monarchia a tipo orientale», che avrebbe finito poi per prendere il sopravvento³⁴.

Pierangelo Buongiorno
Università di Macerata
p1.buongiorno@unimc.it

³⁴ Così G. Pacchioni, *Corso di diritto romano* I, Torino 1918, 217 s. nt. 316. Ma per un primo inquadramento della categoria di ‘supermagistratura’ in ordine al principato vd. anche G.R. de las Heras Sánchez, *El régimen jurídico-político de Augusto en el marco de la crisis republicana: revolución o reforma?*, Albacete 1989, 115 (dipendente da Pacchioni).